

ORIGINALE TELEMATICO

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza di discussione del 11/04/2018

N. 12257/2017

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

....., con l'Avv.to  
COLOMBO MARCO LEONARDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;

**RICORRENTE**

contro

MIUR (AVVOCATURA STATO MILANO) 80185250588, con l'Avv.to ROMANO  
EMANUELA LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: retribuzione.**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12/12/2017 i ricorrenti ..... premettevano di aver svolto servizio preruolo ed attività alle dipendenze del Ministero convenuto con la qualifica di collaboratori scolastici in forza di plurimi contratti a tempo determinato, sino all'assunzione a tempo indeterminato, con le decorrenze indicate per ciascuno dei ricorrenti nel ricorso introduttivo, di aver subito nella ricostruzione della carriera una discriminazione rispetto agli insegnanti di ruolo. Richiamavano le norme di cui agli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994, l'art. 6 d.lgs. 368/2011, attuativo della direttiva 1999/70/CE, ed il relativo principio di non discriminazione e chiedevano, previa disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. 297/1994, in relazione all'art. 6 del d.lgs. 368/2011, in conflitto con la direttiva comunitaria del CE n. 770/1999, clausola 4, accertare e ~~tenere~~ il diritto

Firmato Da: LOMBARDI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c573bd4a65b4c63b305c3e7b1a0c97 - Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689173543277a2d1a8268585124e570





dei ricorrenti, ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità di servizio, all'integrale riconoscimento del servizio preruolo ai fini economici e giuridici, condannando il MIUR al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante per effetto dell'anzianità di servizio, ed alla collocazione dei ricorrenti nel gradino salariale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta.

Il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate.

I ricorrenti risultano prestare attività alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con la qualifica di collaboratori scolastici, in forza di plurimi contratti a tempo determinato con le decorrenze analiticamente indicate in ricorso, sino all'assunzione a tempo indeterminato avvenuta con decorrenza 01/09/2011. Gli stessi lamentano che, nella ricostruzione della carriera, ai fini del computo dell'anzianità da riconoscersi ai fini giuridici ed economici, il resistente Ministero non avrebbe correttamente tenuto conto dell'ulteriore anzianità di servizio maturata nel periodo preruolo, per complessivi 1 anno 9 mesi e 2 giorni per Luppino, 1 anno 8 mesi e 15 giorni per Carbone, 1 anno 4 mesi e 27 giorni per Buccheri, alla data di presentazione del ricorso.

Non fondata appare l'eccezione di incompetenza per territorio, svolta sul non condivisibile assunto dell'applicazione, al caso di specie, dell'art. 25 c.p.c., secondo cui la competenza per le cause nelle quali è parte l'Amministrazione dello Stato spetterebbe al Tribunale del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale competente secondo le norme ordinarie.

Per effetto di tale disposizione, secondo la difesa del Ministero, l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato italiano deve essere individuato in quello di Roma, alla stregua di Foro Erariale, tutte le volte in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento del legislatore (Cass. civ., sez. civ., 5 dicembre 2002, n. 17311).

Tale non è, tuttavia, il caso di specie, nel quale non si controverte del comportamento statutale illegittimo dell'Amministrazione in ragione della asserita violazione del diritto comunitario o del mancato recepimento di normativa sovranazionale, quanto del riconoscimento, in capo ai ricorrenti da parte del datore di lavoro pubblico, del diritto all'anzianità di servizio derivante dai servizi non di ruolo prestatosi mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché alla relativa progressione giuridica ed economica ed alle conseguenti differenze retributive.



In questa prospettiva corretto appare l'incardinamento della controversia dinanzi al Tribunale di Milano, territorialmente competente ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., atteso che, al momento dell'instaurazione del giudizio, era in corso tra le parti un rapporto di lavoro presso istituti scolastici ricompresi nel distretto di Milano.

Né, del resto, è dato ravvisare le dedotte nullità della domanda per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento della stessa o inammissibilità per intervenuta decadenza.

Da un lato, difatti, le ragioni giuridiche e le allegazioni in fatto appaiono compiutamente esposte da parte della difesa dei ricorrenti, dall'altro non appare applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 32 l. 183/2010, non essendo in contestazione la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, bensì il riconoscimento dell'anzianità derivante dal servizio preruolo prestato in forza dei suddetti contratti a tempo determinato.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 569 del d.lgs. 267/1994, che stabilisce, relativamente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cd personale ATA), che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole ed istituzioni educative statali è riconosciuto, sino ad un massimo di tre anni, agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il collaboratore scolastico dopo il terzo anno di servizio preruolo subisce, dunque, una decurtazione di un terzo del servizio prestato, sotto il profilo giuridico ed economico, con evidente disparità di trattamento rispetto ai collaboratori scolastici prestatori di servizio di ruolo.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001 prevede che "al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia ... e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, ... sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".

La norma costituisce attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4 del punto 1 dispone che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, "(...) i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

La Corte di Giustizia ha affermato (sentenza Adelener, sentenza Marrosu e Sardino e sentenza Vassallo) che le prescrizioni enunciate nella direttiva 1999/70 e nell'accordo quadro sono applicabili "ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico".





Nella recente sentenza Del Cerro del 13-9-07 la Corte di Giustizia ha precisato che "...la mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego è priva di rilevanza".

Nel presente giudizio si deve innanzi tutto valutare se la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro possa essere interpretata come comprensiva del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza ai periodi di lavoro a tempo determinato.

Peraltro, il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio rileva non in quanto tale, bensì per i suoi effetti sul piano economico, in quanto il sistema retributivo applicabile individua il trattamento economico sulla base degli anni di servizio prestato: pertanto essa rientra pienamente nella previsione della direttiva citata e del D.Lgs. n. 368/01.

Come si è visto, in base alla suddetta normativa, una diversità di trattamento tra il personale assunto a termine e quello assunto a tempo indeterminato potrebbe, quindi, essere giustificata solo da ragioni oggettive, non ravvisabili nel caso degli odierni ricorrenti.

I ricorrenti, mediante prestazione del servizio preruolo, hanno acquisito una professionalità e competenza pari a quella raggiunta dai colleghi con pari anzianità, assunti a tempo indeterminato, ed il meccanismo retributivo previsto dai CCNL applicabili, succedutisi nel tempo, non ha altra funzione che di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, come conseguenza del protratto svolgimento di una determinata mansione.

Poste queste premesse, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo integra una violazione della norma imperativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001.

Anche in questa materia è di recente intervenuta la Cassazione, che ha enunciato, sia pure con riferimento al personale docente, il seguente principio di diritto, applicabile al personale ATA: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non è applicabile ai contratti a tempo determinato del



personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex art. 69, comma 1 e 71 D.Lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL 4-8-1985 e dai contratti successivi, per affermarne a perdurante vigenza limitatamente agli insegnanti di religione” (Cass. n. 22558/16; cfr. anche Cass. n. 14907/17).

Deve quindi trovare accoglimento la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva vigente, con riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dall'anzianità maturata, vale a dire anni 9 mesi 3 giorni 6 di servizio per \_\_\_\_\_, anni 9 mesi 1 giorno 15 di servizio per \_\_\_\_\_, anni 8 mesi 2 giorni 19 per \_\_\_\_\_.

Quanto alla questione della prescrizione, ritiene il giudice di aderire alla impostazione giurisprudenziale (App. Milano, 12 gennaio 2016) secondo cui, configurando la violazione del principio di non discriminazione una condotta illecita che contravviene ad una disposizione imperativa di legge in termini di responsabilità extracontrattuale, secondo il combinato disposto degli artt. 36 2° co. d.lgs. 165/2001 e art. 6 d.lgs. n. 368/2001, quanto ad un preciso dovere di adempimento contrattuale, trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, deve applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale, essendo l'importo da erogare a titolo risarcitorio da inadempimento contrattuale, parametrato alle differenze retributive, escluso dall'applicazione dell'art. 2948 c.c., esulando la natura retributiva in senso stretto e proprio.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, accerta il diritto degli stessi, ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità di servizio, all'integrale riconoscimento del servizio non di ruolo prestatato e condanna MIUR al pagamento delle relative differenze retributive, in misura da determinarsi;

Condanna MIUR al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 3.600,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 11/04/2018

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi